

Brescia, lì 30.01.2026

OGGETTO: Limiti alla fruizione delle detrazioni IRPEF dal 2025 (Art. 16-ter TUIR)

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo condividere gli esempi che l'Agenzia delle Entrate ha fornito con riferimento alle restrizioni riferite alla possibilità di scaricare oneri e spese dalla dichiarazione dei redditi.

A partire dal periodo d'imposta 2025, cioè dalla dichiarazione effettuata nel 2026, non sarà più possibile detrarre illimitatamente le spese sostenute, ma verrà applicato un "tetto massimo" per i contribuenti con redditi superiori rispettivamente a 75.000 e 100.000 euro.

1. Chi è interessato dalle limitazioni?

Come accennato il nuovo meccanismo di calcolo si applica ai soggetti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**. Ai fini di questo calcolo, il reddito complessivo:

- Va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
- Deve includere i redditi soggetti a cedolare secca e quelli del regime forfettario.

2. Come si calcola il limite massimo di detrazione?

L'ammontare massimo delle spese detraibili non è fisso, ma dipende da due fattori:

- il reddito
- e il numero di figli fiscalmente a carico.

Il calcolo si ottiene moltiplicando un Importo Base per un Coefficiente familiare.

Reddito Complessivo	Importo Base
Tra € 75.000 e € 100.000	€ 14.000
Oltre € 100.000	€ 8.000

Coefficienti in base al nucleo familiare:

- 0,50: nessun figlio a carico.
- 0,70: 1 figlio a carico.
- 0,85: 2 figli a carico.
- 1,00: Più di 2 figli a carico o almeno 1 figlio con disabilità accertata.

Esempio: Un contribuente con € 110.000 di reddito e 2 figli avrà un tetto di spesa detraibile pari a € 6.800 ($€ 8.000 \times 0,85$).

3. Esclusioni. Quali spese restano "salve"?

Il legislatore ha previsto che alcune spese fondamentali non rientrino nel calcolo del limite e restino quindi detraibili secondo le regole ordinarie:

- Spese Sanitarie: restano detraibili al 19% per l'intero importo (oltre la franchigia).
- Rate per ristrutturazioni precedenti: le rate di spese sostenute fino al 31.12.2024 (es. Bonus Casa, Ecobonus) sono escluse dal nuovo limite.
- Mutui e Assicurazioni "vecchi": gli interessi sui mutui contratti entro il 31.12.2024 e le assicurazioni vita/infortuni stipulate entro la stessa data non subiscono limitazioni.

4. Ulteriore limitazione per redditi oltre i 120.000 euro

Ricordiamo che per chi supera i 120.000 euro di reddito continua a operare anche il precedente meccanismo che riduce progressivamente le detrazioni del 19% fino ad azzerarle a 240.000 euro.

I due limiti vanno coordinati tra loro.

Considerazioni dello Studio

Data la complessità del nuovo "riordino", vi invitiamo a prestare particolare attenzione alla pianificazione delle spese di ristrutturazione o degli oneri che intendete sostenere.

In sede di dichiarazione dei redditi, lo Studio provvederà a selezionare prioritariamente le spese che garantiscono la **maggior detrazione fiscale** entro il massimale consentito.

Seguono i 4 esempi pubblicati nella Circolare 6/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate.

Esempio n. 1

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:

- spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 9.000 euro; detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico).

Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta, può:

- imputare la rata di spesa per gli interventi ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre 4.500 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);
- nel residuo ammontare consentito (11.900 euro - 9.000 euro = 2.900 euro), imputare una parte della spesa sostenuta per l'erogazione liberale, beneficiando di una detrazione di 754 euro (2.900 euro, detrazione 26%).

Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell'articolo 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute.

Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 5.254 euro.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di calcolare le detrazioni fruibili sulla base delle altre spese, che danno diritto a una minore detrazione, purché le spese medesime non eccedano l'ammontare massimo di 11.900 euro.

Esempio n. 2

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:

- spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute prima dell'1.1.2025 (rata di spesa annuale detraibile per l'anno 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico).

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del TUIR, sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis sostenute fino al 31.12.2024, il contribuente può:

- imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%);

- imputare, nel residuo ammontare consentito (11.900 euro - 4.000 euro = 7.900 euro), l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione per i figli (2.000 euro), beneficiando di una detrazione di 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%).

Per le spese incluse nell'ammontare di cui all'articolo 16-ter, pertanto, il totale della detrazione spettante è pari a 1.420 euro. 15

Rimane ferma la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, secondo le modalità ordinarie, pari a 4.500 euro (9.000 euro, detrazione 50%).

Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 5.920 euro.

Esempio n. 3

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 150.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 9.550 euro, così suddivisi:

- spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 60.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 6.000 euro; detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
- spese funebri pari a 1.550 euro (detrazione 19%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 6.800 euro (importo base di 8.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico).

Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta, può:

- imputare la rata di spesa per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre 3.000 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 6.000 euro, detrazione 50%);
- imputare, nel residuo ammontare consentito (6.800 euro - 6.000 euro = 800 euro), una parte delle spese funebri sostenute, calcolando una detrazione teoricamente spettante pari a 152 euro (800 euro, detrazione 19%).

Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell'articolo 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute.

Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, opera, altresì, la limitazione dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, e, pertanto, la detrazione per le spese

funebri spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Tale importo risulta pari a $100 \times (240.000 - 150.000) / 120.000 = 75\%$ della detrazione (152 euro) = 114 euro.

Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 3.114 euro.

Esempio n. 4

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e tre figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 150.000 euro e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 9.000 euro, così suddivisi:

- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 3.000 euro (detrazione 19%);
- oneri sostenuti in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale contratti dopo il 31.12.2024 pari a 2.000 euro (detrazione 19%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 8.000 euro (importo base di 8.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 1 previsto per tre figli a carico).

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del TUIR, rilevano anche gli oneri sostenuti in dipendenza di mutui contratti dopo il 31.12.2024, il contribuente può:

- imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%);
- imputare la spesa per gli oneri derivanti da mutui contratti dopo il 31.12.2024 (spesa di 2.000 euro, detrazione 19%);
- imputare, nel residuo ammontare consentito (8.000 euro - 6.000 euro = 2.000 euro), una parte delle spese sostenute per l'istruzione per i figli, calcolando una detrazione pari a 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%).

Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, opera, altresì, la limitazione dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, e, pertanto, la detrazione per le spese di istruzione per i figli spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Tale importo risulta pari a $100 \times (240.000 - 150.000) / 120.000 = 75\%$ della detrazione (380 euro) = 285 euro.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3-*quater*, del TUIR, la detrazione per le spese sostenute in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale spetta, invece, per l'intero importo ammesso in detrazione, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 1.705 euro.

Si sottolinea, infine, che nel caso in cui il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale fosse stato contratto prima dell'1.1.25, tale spesa sarebbe esclusa dall'ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all'articolo 16-*ter* del TUIR, e, pertanto, il contribuente potrebbe imputare al suddetto conteggio l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, ferma restando l'applicazione per tale spesa dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del TUIR.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Studio Dott. Begni & Associati